

N. R.G. 69315/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **69315/2012** promossa da:

TECHNOLOGY & GLOBAL SERVICE SRL (C.F. 05892611004), con il patrocinio dell'avv.
D'AMICO SANDRA, elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO, 43 00193 ROMA presso il
difensore avv. D'AMICO SANDRA;

OPPONENTE / ATTRICE

contro

GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI SRL (C.F. P.I. 09997131009), con il patrocinio dell'avv.
VERINI SUPPLIZI ALDO, elettivamente domiciliato in VIALE PINTURICCHIO 214 00100 ROMA
presso il difensore avv. VERINI SUPPLIZI ALDO

OPPOSTA / CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La Gestione Servizi Ambientali srl ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 17181/2012 per il pagamento della somma di € 47.490,00, oltre interessi come richiesti, per fatture scadute ed esigibili alla data del 24/01/2012 giusti accordi intercorsi tra le parti alla data del 06/07/2011 mediante stipula di una scrittura privata in pari data per la definizione delle pendenze relative al contratto di subappalto del 31/01/2011.

Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione la Technology & Global Service srl eccependo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per la presenza della clausola di compromissione in arbitri; in secondo luogo, la contraddittorietà ed inconferenza nella richiesta di pagamento dell'importo di € 9.621,88 e la insussistenza delle ragioni tutte sottese al credito.

Respinta la richiesta di riunione al diverso procedimento n. 41066/2012, respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione con ordinanza del 07/06/2013 per essere l'opposizione fondata su prova scritta e l'istanza ex art. 186 ter CPC, concessi i termini ex art. 183 CPC, la causa di natura documentale è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24/06/2016 e trattenuta in decisione con la concessione del solo termine per il deposito delle memorie conclusionali.

Dalla lettura degli atti e dei documenti di causa è emersa la fondatezza dei motivi dell'opposizione e con particolare riferimento alla efficacia, dirimente ed assorbente, della clausola compromissoria prevista all'art. 23 del contratto di subappalto stipulato tra le odierne parti del giudizio.

Come noto l'inserimento consensuale di detta clausola comporta la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo ad opera del giudice competente sulla base delle prospettazioni svolte dal creditore opposto; ma, nel caso di successiva opposizione sollevata anche al fine di far valere gli effetti della clausola, il decreto ingiuntivo emesso deve essere dichiarato nullo e la controversia deve essere devoluta agli arbitri. (Cassazione Sent. 5265/2011).

Tale considerazione va considerata di natura dirimente e preliminare rispetto ad ogni giudizio di merito che quindi, allo stato, appare superfluo ed inutile.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Dichiara la nullità e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 17181/2012 emesso il 03/09/2012;
- 2) Rimette la controversia in arbitri;
- 3) Condanna altresì la Gestione Servizi Ambientali srl a rimborsare a Technology & Global Service srl le spese di lite, che si liquidano in € 300,00 per spese, incluso contributo unificato, ed € 2.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.

Roma, 19 dicembre 2016

Il Giudice O.
Antonella Zanchetta

